

**Avv. Cinzia Fazi**

Via Antonio Da Sangallo n. 17/P – 06034 Foligno (PG)

Tel. 0742.24690 – cell. 347/8037354

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO**

**Sezione fallimentare**

**RICORSO EX ART. 67 E S.S. DEL D.LGS. N. 14/2019, AGGIORNATO AL D.LGS. N. 83/2022 PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

**Per:** Il Sig. **DI GENNARO WALTER** nato a Napoli il 04.05.1970 (c.f.: DGNWTR70E04F839N) e residente in Trevi (PG) in Via dei Giardini snc in persona dell'Amministratore di sostegno Sig. **Di Gennaro Francesco** nato a Napoli il 04.10.1963 (c.f.: DGNFNC63R04F839N) e residente a Roma Via Casal Tidei n. 57, giusto provvedimento di nomina del 12.09.2023 e giuramento in pari data (R.G. 641/2022 V.G.), rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio separato e congiunto al presente ricorso e previa autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto del 30.10.2023 (R.G. n. 641/2022-3 V.G.) dall'Avv. Cinzia Fazi (C.F.: FZACNZ70D41D653O) del foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foligno (PG) Via Antonio Da Sangallo n. 17/P. L'Avv. Cinzia Fazi dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento all'indirizzo PEC: [cinzia.fazi@avvocatiperugiapec.it](mailto:cinzia.fazi@avvocatiperugiapec.it)

**Oggetto: ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti e proposta di piano di ristrutturazione dei debiti**

**INDICE GENERALE**

<b>PREMESSE</b> .....	pag. 2
<b>1. CAUSE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO</b> .....	pag. 4
<b>2. VALORE PASSIVO PATRIMONIALE – ELENCO DEI DEBITORI</b> .....	pag. 5
<b>3. VALORE ATTIVO PATRIMONIALE</b> .....	pag. 6
3.1) Beni immobili.....	pag. 6
3.2) Beni mobili registrati .....	pag. 7
3.3.) Rapporti di C/C Bancari.....	pag. 8
<b>4. SITUAZIONE REDDITUALE</b> .....	pag. 8



4.1) Redditi percepiti mensilmente.....	pag. 8
4.2) spese necessarie al sostentamento.....	pag. 9
<b>5. INFORMAZIONI SUGLI ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....</b>	<b>pag. 9</b>
<b>PROPOSTA DI ACCORDO.....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>6. CONVENIENZA DELL'ACCORDO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....</b>	<b>pag. 11</b>
<b>IPOTESI LIQUIDATORIA .....</b>	<b>pag. 12</b>
<b>7. MERITEVOLEZZA.....</b>	<b>pag. 13</b>
<b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....</b>	<b>pag. 15</b>

**PREMESSO CHE**

- il Sig. Di Gennaro Walter risiede stabilmente in Trevi (PG) in Via dei Giardini snc e risulta separato in attesa della pubblicazione della sentenza di divorzio;
- dal matrimonio sono nati due figli, Matteo di anni 19 e Manuel di anni 16 i quali vivono stabilmente presso la madre;
- a titolo di assegno di mantenimento dei figli il ricorrente versa mensilmente al coniuge una somma pari a Euro 500,00 mensili oltre la quota del 50% per spese straordinarie;
- il ricorrente lavora alle dipendenze della Unità Sanitaria Locale Umbria 2 con la mansione di infermiere professionale;
- il Sig. Di Gennaro Walter versa attualmente in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dal D.Lgs 14/2019 in relazione alle obbligazioni derivanti dalla sua condizione di **ludopatia** della quale è affetto, associata ad un disturbo psichico che lo ha costretto a seguire un percorso terapeutico presso il Dipartimento delle Dipendenze Ser. D dell'USL Umbria 2 di Foligno. (All. n. N relazione O.C.C.). In particolare dalla certificazione rilasciata dal Ser.D di Foligno risulta che: *“L’esame dei dati anamnestico-clinici disponibili e il riferito del paziente e dei famigliari sono apparsi compatibili con i criteri del Disturbo da Gioco d’azzardo secondo il DSM-V. Il punteggio al Sogs, test per valutare la presenza di gioco problematico è pari a 11 corrispondente alla classificazione Giocatore d’Azzardo Patologico (Cut Off maggiore di 5). Il punteggio per la Scala d’impulsività: Bis degno di attenzione clinica è quello correlato ad impulsività da non pianificazione, che mette a rischio la persona rispetto a possibili agiti.”* La certificazione conclude che *“è ipotizzabile ascrivere il soggetto nella tipologia III di Blaszczyński e Nover, caratterizzato da alta impulsività e multiproblematicità”*. Attualmente il ricorrente ha raggiunto una condizione di equilibrio



anche con l'aiuto dei familiari. Tuttavia la pesante situazione debitoria in cui si è venuto a trovare, costituisce un duro ostacolo al superamento definitivo della patologia;

- il ricorrente a fronte del perdurare squilibrio finanziario in cui versa, per il tramite del suo Amministratore di sostegno Avv. Isabella Burganti in data 05.09.2022 ha rivolto istanza al Presidente del Tribunale di Spoleto affinché venisse nominato un professionista quale organo di composizione della crisi ai fini della predisposizione di un piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (**doc. n. 1**);

- a seguito del deposito di detta istanza, con provvedimento del 09.09.2022 emesso dal Tribunale di Spoleto a firma del Giudice Delegato Dott.ssa Sara Trabalza, veniva nominato quale professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento la Dott.ssa Lorena Marcugini (**doc. n. 2**) che accettava l'incarico (**doc. n. 3**) e alla quale veniva demandato il compito di ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano ed alla sua esecuzione redigendo apposita relazione che risponda alle lettere a, b e c del comma 2 dell'art. 68 CCII;

- a seguito della revoca dell'Amministratore di sostegno Avv. Isabella Burganti con decreto del 12.09.2023 veniva nominato nuovo Amministratore di sostegno il Sig. Di Gennaro Francesco (**doc. n. 4**);

- con provvedimento del 30.10.2023 il Giudice del Tribunale di Spoleto autorizzava il nuovo Amministratore di sostegno ad avvalersi dell'Avv. Cinzia Fazi per l'avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti (**doc. n. 5**);

- sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui al D. Lgs. 14/2019 ed in particolare:

- non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi ed insolvenza;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- ha fornito documentazione idonea a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale ed ha collaborato a tal fine con il professionista O.C.C.;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione negli ultimi 5 anni;
- non ha, comunque già usufruito per due volte dell'esdebitazione;



- non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;

- il ricorrente intende fare ricorso alla procedura di sovraindebitamento proponendo alla massa creditoria un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 co. 2 CCII;

- la Dott.ssa Lorena Marcugini in data 30.07.2023 ha trasmesso a mezzo PEC alla scrivente difesa la relazione particolareggiata sulla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, CCII qui allegata (**doc. n. 6**) nella quale è stata illustrata anche la situazione economica e patrimoniale del ricorrente.

\*\*\*\*\*

Mediante il presente ricorso, dunque, il ricorrente vuole recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita libero e dignitoso, modificando la composizione dell'attuale posizione debitoria per assicurarsi un proseguo di vita quanto più possibile sereno, così come la ratio della legge 3/2012 e del successivo CCII prevede per i soggetti sovraindebitati, in richiamo dei principi di solidarietà e dignità sanciti dalla Costituzione a tutela dei soggetti deboli e per consentirgli di preservare il c.d. minimo vitale.

Per tali ragioni, il Sig. De Gennaro Walter in persona dell'Amministratore di sostegno Sig. Di Gennaro Francesco, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, a mezzo del presente atto cui è allegata la relazione del nominato O.C.C.

### **CHIEDE**

di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, secondo la proposta di cui al proseguo del presente atto.

\*\*\*\*\*

Al fine di rappresentare al meglio la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore si riepilogano le cause che hanno portato al sovraindebitamento del Sig. De Gennaro Walter e si espone la sua situazione economica, così come riportata nella relazione redatta dal professionista O.C.C.

### **1. CAUSE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Alla luce dei documenti prodotti, risulta che il ricorrente separato dal coniuge e padre di due figli, versa in una situazione debitoria alla quale non è più in grado di far fronte, cosicché si è determinato a presentare istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del



consumatore per giungere ad una gestione ordinaria delle proprie posizioni debitorie da attuare secondo le proprie disponibilità finanziarie.

L'attuale situazione economica in cui versa il ricorrente, oggettivamente caratterizzata da uno stato di indebitamento, è stata causata dal particolare momento di difficoltà in cui lo stesso si è venuto a trovare in conseguenza della crisi coniugale, che ha determinato la separazione dalla moglie e l'allontanamento della casa familiare. Il trauma psicologico legato alla separazione e la solitudine l'hanno portato a rifugiarsi nel gioco d'azzardo. La condizione di dipendenza patologica, cosiddetta **ludopatia** lo ha costretto a ricorrere ripetutamente al credito, nella speranza malriposta di ripianare le esposizioni debitorie.

Nell'anno 2017 in seguito all'intensificarsi dell'attività di gioco, il ricorrente ha deciso di seguire un percorso terapeutico presso il Dipartimento delle dipendenze Ser. D dell'USL Umbria 2 di Foligno.

In merito alla valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, non può attribuirsi alla sua condotta né colpevolezza né mala fede, perché l'odierno istante ha agito sotto l'impulso di una vera e propria sindrome di "gioco d'azzardo", così come definita nella certificazione medica che si produce e contratto debiti nel disperato tentativo di ripianare le esposizioni, sempre più cospicue. Riscontri clinici, accolti dalla giurisprudenza più recente hanno inquadrato il soggetto c.d. ludopatico quale individuo "capace di intendere ma non di volere". L'atteggiamento del debitore, pertanto non può dirsi colpevole (Tribunale di Torino, Dott. S. Miglietta decreto 11.04.2019). Inoltre per giurisprudenza ormai costante e consolidata, la ludopatia è stata considerata una condizione per accedere alla procedura di sovraindebitamento, se ed in quanto, però ricorrano alcune circostanze e precisamente: a) che si tratti di patologia e b) che il debitore si stia sottoponendo volontariamente alle necessarie cure (decreto di omologa del piano del consumatore 19.06.2017, Tribunale ordinario di Cuneo, Giudice Delegato Dott.ssa Natalia Fiorello).

Nel caso di specie per far fronte alla ludopatia patologica, il ricorrente ha intrapreso un percorso riabilitativo. L'accertata ludopatia patologica del debitore, unitamente al percorso riabilitativo intrapreso, consentono di escludere la colpevolezza del Di Gennaro rispetto al proprio sovraindebitamento trattandosi di un comportamento incolpevolmente assunto dal debitore per effetto di una vera e propria patologia (disturbo di gioco d'azzardo). La circostanza è confermata anche dal provvedimento del Tribunale di Spoleto di nomina di Amministratore di sostegno del 10.05.2022 (All. L relazione O.C.C.) dal quale risulta che il ricorrente è affetto: "*disturbo di gioco d'azzardo*". La perdita progressiva della capacità di



controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie, conseguenza del disturbo di personalità, connotato da ludopatia riscontrato al Di Gennaro, risulta estranea al concetto di colpa grave, male fede e frode, in quanto l'assunzione sconsiderata, perché patologica, di obbligazioni per far fronte ai debiti di gioco ha fatto seguito all'accensione di nuovi finanziamenti per estinguere i debiti contratti in precedenza.

## 2. VALORE PASSIVO PATRIMONIALE – ELENCO DEI CREDITORI

La composizione dei debiti è indicata nella presente proposta in cui viene data evidenza di ciascun creditore, dei relativi importi e del grado di privilegio.

I debiti contratti dal Sig. Di Gennaro che ammontano complessivamente a **Euro 81.061,63** ai quali vanno aggiunti i costi relativi alla procedura di sovraindebitamento (compenso O.C.C. e spese legali di assistenza al presente atto), vengono rappresentati nella tabella seguente:

### Elenco creditori ed esposizione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	Grado di privilegio
FINALIA S.P.A.	234,06	Chirografo
PREXTA S.P.A. n. 213694	26.440,90	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Finanz. N. 0020588659	2.881,21	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Finanz. N. 0020619660	5.984,44	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Finanz. N. 0020681800	4.152,37	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Finanz. N. 0020733784	4.100,89	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Finanz. N. 0020764177	4.110,38	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Saldo ex c/c 0010106167846	24,70	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Saldo spese liq. c/c 0770106167846	1,03	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Cessione del quinto contratto n. 9945675	25.200	Chirografo
DI GENNARO GIACOMO	5.831,65	Chirografo
GEOM MARTA CIACCINI	2.100,00	Privilegiato
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>81.061,63</b>	

## 3. VALORE ATTIVO PATRIMONIALE

L'attivo patrimoniale è rappresentato da tutti i beni del proponente suscettibili di valorizzazione e potenzialmente idonei a soddisfare i creditori.

### 3.1) Beni immobili



Attualmente il ricorrente è proprietario per la quota pari a 1/1 in regime di separazione di beni, dell'immobile sito nel Comune di Trevi, Fraz. Santa Maria in Valle, Via dei Giardini n. 9/A censito al N.C.E.U. del suddetto Comune (**ALL. n. 2 relazione O.C.C.**) di seguito specificato:

FG	PART.	SUB.	ZONA CENS.	MICRO ZONA	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
21	138	2			A/3	2	4 vani	Euro 202,45
21	1345				F/1		47 mq.	

Risulta altresì comproprietario per diritti pari a 20/120 in regime di separazione dei beni di area rurale censita al N.C.T. del medesimo Comune di Trevi (PG)

CT	FG	PART.	PORZ.	QUALITA'		SUPERFICIE			REDDITO	
				CLASSE		m <sup>2</sup>				
						ha are ca			Dominicale	Agrario
T	21	413		AREA RURALE			00	85		

Per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale del ricorrente il fratello Giacomo Di Gennaro ha contratto un mutuo fondiario a suo nome di durata 180 mesi (15 anni) per Euro 42.677,00 con rata mensile di Euro 253,55, al prezzo di Euro 31.500,00 oltre Euro 500,00 per area di pertinenza appartenente alla frazione del fabbricato.

Il valore di presumibile realizzo dell'intero patrimonio immobiliare è pari a Euro 33.600,00 ed è stato valutato facendo riferimento ai parametri OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) pubblicati sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Tale valore è risultato più o meno in linea con il prezzo di acquisto di Euro 31.500,00.

### **3.2) Beni mobili registrati**

Per quanto invece attiene i beni mobili registrati, il Sig. Di Gennaro è proprietario di un'autovettura marca Hunday modello IX35 cc. 1700 Targa EF789TX immatricolata nel mese di dicembre 2010 come da visura che si allega. (**All. n. 3 relazione O.C.C.**) Il suddetto



automezzo, dal valore di mercato attuale di circa Euro 3.200,00 viene impiegato dall'istante – che ne sostiene le spese - per recarsi al lavoro.

### **3.3.) Rapporti di C/C Bancari**

Il ricorrente risulta intestatario dei seguenti conti correnti di corrispondenza.

- Unicredit S.p.a. – Filiale di Foligno Via C. Battisti - c/c n. 106167846 con saldo al 31.12.2022 pari a Euro -18,00 (**All. T relazione O.C.C.**);
- Bando Desio e della Brianza – Filiale di Trevi (Pg) – c/c n. 197200 con saldo al 28.06.2023 pari a Euro 2.944,16 (**All. T relazione O.C.C.**);
- Poste Italiane c/c n. 1062086846 con saldo al 16.12.2022 pari a Euro -3,24 (**All. T relazione O.C.C.**);
- Carta Postepay n. 5355741941805557 con saldo al 27.10.2022 pari a Euro 568,55.

Dall'analisi degli estratti conto prodotti risultano saldi negativi ad esclusione del conto corrente appoggiato presso Banco Desio e della Brianza Filiale di Trevi ove risulta un saldo alla data del 28.06.2023 pari a Euro 2.944,16 in quanto in data 27.06.2023 risulta accreditato lo stipendio pari a Euro 2.783,63.

## **4. SITUAZIONE REDDITUALE**

### **4.1) Redditi percepiti mensilmente**

Nel 1° semestre dell'anno 2023, il debitore ha percepito uno stipendio medio netto mensile di circa Euro 2.872,00 grazie a voci retributive denominate “Obiettivi specifici” che, secondo quanto riferisce il ricorrente, non sono da ritenersi ricorrenti poiché riferite ad un progetto lavorativo attuato per il servizio di assistenza alla dialisi volto a sopperire alla carenza di personale. Tali voci, congiuntamente agli straordinari, conducono ad un temporaneo innalzamento della retribuzione.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno procedere alla verifica dei redditi percepiti negli anni precedenti attraverso l'analisi dei Modelli reddituali (Modello 730 e CU) riferiti ai periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 (**ALL. U,V,W relazione O.C.C.**) dai quale è emerso che il reddito medio mensile percepito dal ricorrente ammonta a Euro 1.998,00, retribuzione sicuramente più in linea con la realtà non risultando presenti voci retributive di natura straordinaria. Di seguito si prospetta in dettaglio l'analisi effettuata, come risultante nella relazione predisposta dal nominato O.C.C.





SITUAZIONE REDDITUALE						
	2019	2020	2021	2022	Reddito medio netto annuo	Reddito medio netto mensile
Reddito lordo	27700	29022	29498	35897		
Ritenute Irpef	-5177	-5125	-4761	-8133		
Add.le reg.le	-392	-414	-422	-527		
Acconto Add.le comunale	-55	-66	-69	-70		
Saldo addizionale comunale	-163	-164	-164	-214		
Acconto Add.le comunale anno succ.	-66	-69	-70	-85		
<b>Reddito netto al lordo trattenute cessione quinto e prestito</b>	<b>21847</b>	<b>23184</b>	<b>24012</b>	<b>26868</b>	<b>23978</b>	<b>1998</b>
<b>Reddito netto mensile</b>	<b>1821</b>	<b>1932</b>	<b>2001</b>	<b>2239</b>		<b>1998</b>

#### **4.2) Spese necessarie al sostentamento**

Il ricorrente dichiara di avere la necessità per il proprio mantenimento di circa Euro 520,00 mensili; a tale somma deve aggiungersi la quota di Euro 500,00 mensili da corrispondere al coniuge per il mantenimento dei figli, oltre il rimborso della rata di finanziamento da corrispondere al fratello Giacomo di Euro 253,55 per aver stipulato a suo nome il mutuo fondiario per l'acquisto della casa di abitazione del fratello, il tutto per una somma complessiva pari a Euro 1.273,55 complessivi mensili. Tale somma viene arrotondata per eccesso a **Euro 1.500,00** così da tenere conto di eventuali spese straordinarie sostenute per i figli alle quali il ricorrente concorre per la quota del 50% con il coniuge. Relativamente alla quantificazione della spesa media mensile necessaria al ricorrente per il proprio sostentamento, si deposita prospetto allegato alla relazione. **(ALL. R relazione O.C.C.)**

#### **5. INFORMAZIONI SUGLI ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Il ricorrente con autocertificazione **(All. S relazione O.C.C.)** ha dichiarato di non aver posto in essere atti di dispositivi del patrimonio nel corso degli ultimi cinque anni in danno ai creditori.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra esposto, il Sig. De Gennaro Walter, in persona dell'Amministratore di sostegno Di Gennaro Francesco, come in epigrafe rappresentato e difeso, a fronte dell'esposizione delle cause del sovraindebitamento, della sua situazione debitoria nonché di quella reddituale e patrimoniale al fine di consentire al massimo il soddisfacimento del ceto creditorio, ed a comprova della meritevolezza del comportamento tenuto dal ricorrente



## DEPOSITA

la seguente **proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss del D. Lgs. 14/2019** così come elaborata dalla Dott.ssa Lorena Marcugini. La scrivente difesa si riporta integralmente al contenuto di tale proposta che prevede il pagamento parziale dei creditori del ricorrente nei termini di seguito indicati:

- 1) il pagamento dei crediti in prededuzione del compenso dell'OCC quantificato in Euro 4.531,40 comprensivi di accessori e iva come per legge;
- 2) il pagamento in prededuzione del compenso dell'Avv. Cinzia Fazi di Euro 1.654,16 comprensivo di spese vive e di accessori come per legge per l'assistenza legale espletata in favore del ricorrente nell'ambito della procedura in oggetto;
- 3) la messa a disposizione del debitore di una somma utile al proprio sostentamento oltre che per far fronte anche al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei propri figli ed al rimborso al fratello Giacomo della rata del mutuo fondiario contratto a suo nome per l'acquisto dell'abitazione del debitore;
- 4) una percentuale di soddisfazione per tutti i creditori privilegiati e chirografari.

In particolare, considerato che il reddito medio mensile del ricorrente si attesta a circa Euro 2.000,00 e che le spese di cui necessita il ricorrente per il suo sostentamento, per il pagamento del mantenimento dei propri figli e per il rimborso al fratello della rata del mutuo fondiario complessivamente ammonterebbero a Euro 1.500,00 residuerebbe una differenza positiva pari a circa Euro 500,00 mensili che, appunto, verrebbero posti a disposizione della procedura che avrà una durata di **72 mesi (6 anni)**, con soddisfazione integrale dei crediti prededucibili sorti in occasione ed in funzione della procedura e dei creditori privilegiati, con soddisfazione del 35,09% in relazione ai restanti creditori chirografari. Come attestato dal nominato professionista nella propria relazione, il periodo di sei anni proposto nel piano origina dal fatto che la stessa Amministrazione Finanziaria concede ai contribuenti la possibilità di poter rateizzare i propri debiti d'imposta in un numero fino a 72 e 120 rate (6 e 10 anni); pertanto, può ritenersi ragionevole la suddetta durata perché tiene conto degli imprevisti che potranno verificarsi nell'arco temporale della procedura e fino alla sua completa realizzazione. Nella tabella seguente si espone un prospetto sintetico dell'attivo distribuibile e del consolidamento dei debiti proposto dal ricorrente secondo i dettagliati piani di rimborso con decorrenza dal mese successivo all'avvenuta omologa.

### ATTIVO DISTRIBUIBILE

Reddito disponibile (€ 500 x 72 rate)	36.000
---------------------------------------	--------



<b>Totale attivo distribuibile</b>	<b>36.000</b>
------------------------------------	---------------

Le spese di procedura, in prededuzione, ammonterebbero a soli complessivi **Euro 6.185,56** secondo la seguente tabella:

### CREDITI PREDEDUCIBILI

<b>Creditore</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Importo</b>	<b>Durata</b>
O.C.C.	Prededuzione	4.531,40	12
Legale	Prededuzione	1.654,16	12
<b>TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI</b>		<b>6.185,56</b>	

### CREDITI PRIVILEGIATI

<b>Creditore</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Importo debito residuo</b>	<b>Durata</b>	<b>% Soddisfo</b>	<b>Valore del debito consolidato</b>	<b>% Stralcio</b>
Geom. MARTA CIACCINI	Grado 6 Mob. Gen. Ex art. 2751 bis c. 2 c.c.	2.100,00	60	100	2.100,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI</b>		<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>	

### CREDITI CHIROGRAFARI

<b>Creditore</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Importo debito residuo</b>	<b>Durata</b>	<b>% Soddisfo</b>	<b>Valore del debito consolidato</b>	<b>% Stralcio</b>
FINALIA S.P.A.	Chirografario	234,06	60	35,09	82,13	64,91
PREXTA S.P.A.	Chirografario	26.440,90	60	35,09	9.278,11	64,91
UNICREDIT S.P.A.	Chirografario	46.455,02	60	35,09	16.301,07	64,91
DI GENNARO GIACOMO	Chirografario	5.831,65	60	35,09	2.053,13	64,91
<b>TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI</b>		<b>78.961,63</b>			<b>27.714,44</b>	

## 6) CONVENIENZA DELL'ACCORDO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai fini della verifica della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, il nominato O.C.C. ha ritenuto rispettato il dettato dell'art. 67 comma 4 CCII laddove prevede la soddisfazione integrale dei crediti muniti di privilegio. Invero, la proposta formulata dal Sig.



Di Gennaro Walter, risulterebbe vantaggiosa rispetto alla liquidazione dell'intero patrimonio che si ridurrebbe nella mera vendita dei beni immobili di proprietà del proponente e nella messa a disposizione della quota disponibile dello stipendio. La somma di € 29.814,44 che il Sig. Di Gennaro intende offrire per il soddisfacimento dei propri creditori è, infatti superiore all'importo di € 20.160,00 che si ricaverebbe dalla vendita degli immobili di proprietà del ricorrente.

E' altresì necessario citare l'art. 70 co 9 C.C.I.I. che stabilisce: *“quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*.

### **IPOTESI LIQUIDATORIA**

Seppur meno conveniente per la massa creditoria, **in subordine**, si potrebbe prevedere anche l'ipotesi liquidatoria con un piano ai sensi del quale il debitore istante, per la soddisfazione almeno parziale dei creditori, potrebbe offrire l'intero suo patrimonio immobiliare. Verrebbe esclusa la quota di retribuzione eccedente quanto necessario al proprio sostentamento ed a quello dei figli (50% spese di mantenimento ordinarie e straordinarie) in previsione di costi per la locazione di un immobile da adibire alla propria abitazione, oltre che la liquidazione dell'autovettura in quanto necessaria per raggiungere il posto di lavoro anche in virtù del fatto che svolge turnazioni di orario.

Qualora, nella migliore delle ipotesi, si dovesse giungere all'aggiudicazione del compendio immobiliare alla prima asta, il ricavato dal piano liquidatorio al netto delle spese ammonterebbe a Euro 20.160,00 Da tale somma dovranno dedursi i costi di procedura e precisamente: il costo per il compenso dell'O.C.C. pari a Euro 4.531,40; il costo per il compenso del legale che ha assistito il debitore nella suddetta procedura pari a Euro 1.654,16, il costo per il compenso del liquidatore pari a circa Euro 4.000,00 oltre che il costo per la nomina di un esperto estimatore per la valutazione dell'immobile e la previsione di un fondo spese per la gestione del conto corrente, spese pubblicitarie, cancellazione gravami, ecc. In sostanza, gran parte del ricavato andrebbe a coprire quasi interamente le spese di procedura e di giustizia.



## 7) MERITEVOLEZZA

Sussiste altresì il **requisito della meritevolezza** in capo all'odierno istante. Il Sig. De Gennaro Walter infatti, come sopra esposto, è affetto da un disturbo di gioco d'azzardo patologico che secondo quanto definito dalle Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico, elaborate dal Ministero della Salute nel 2015, nonché dal Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali, quinta stagione deve definirsi come *“disturbo problematico persistente o ricorrente legato al gioco d'azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, come indicato dall'individuo che presenta quattro (o più) delle seguenti condizioni entro un periodo di dodici mesi: a) ha bisogno, per giocare d'azzardo di quantità crescenti di denaro per ottenere l'eccitazione desiderata; b) è irrequieto/a o irritabile se tenta di ridurre o di smettere di giocare d'azzardo; c) ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare d'azzardo; d) è spesso preoccupato dal gioco d'azzardo (a titolo esemplificativo ha pensieri persistenti che gli fanno rivivere passate esperienze di gioco d'azzardo, analizzare gli ostacoli e pianificare la prossima avventura, pensare ai modi di ottenere denaro con cui giocare d'azzardo; e) spesso gioca d'azzardo quanto si sente a disagio (ad esempio, indifeso/a, colpevole, ansioso/a depresso/a; f) solo dopo aver perduto denaro al gioco d'azzardo, spesso torna un'altra volta per ritentare (“ricorrere” le proprie perdite); g) mente per occultare l'entità del coinvolgimento nel gioco d'azzardo (mente alla famiglia, al terapeuta, ai colleghi e così via; copre altresì comportamenti illegali, che vanno dal furto all'appropriazione indebita sino alla falsificazione di firme); h) ha messo in pericolo o perduto una relazione significativa, il lavoro, l'opportunità di studio e di carriera a causa del gioco d'azzardo; i) conta sugli altri per procurare il denaro necessario a risollevere situazioni finanziarie disperate causate dal gioco d'azzardo (mette in atti comportamenti di salvataggio).*

In presenza dunque di una **situazione patologica** nei termini sopra indicati, la giurisprudenza di merito unanimemente ha ritenuto **sussistente il requisito della meritevolezza in capo al consumatore indebitato in conseguenza del disturbo** di cui è affetto ed, in particolare:

**1) Il Tribunale di Torino, Dott.ssa Marino con decreto dell'8 giugno 2016** ha provveduto alla omologazione della proposta di piano del consumatore presentata da un debitore il cui indebitamento era stato causato, tra gli altri, da un accertato disturbo di gioco d'azzardo patologico, riconoscendo in capo al consumatore l'assenza di colpa nella causazione dell'indebitamento e nella causazione del sovraindebitamento, così affermando “ .....pur



*avendo il Sig.....dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica la ludopatia che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure". Il citato decreto mette in luce due circostanze essenziali: in primo luogo laddove il debitore affermi e dimostri che la causa del proprio indebitamento e/o del proprio sovraindebitamento sia da individuarsi nella ludopatia, non appaiono dubbi che lo stesso possa dirsi meritevole, nell'accezione di assenza di colpa di cui all'art. 12 bis della L. 3/2012; in secondo luogo sembrerebbe comunque necessario che il debitore abbia consapevolmente preso atto della propria patologia affrontandola in misura adeguata e, così, "sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure".*

Considerazioni analoghe sono state anche sostenute **dal Tribunale di Milano con decreto di omologa del 18.10.2017** e dal **Tribunale di Cuneo con decreto di omologa del 19.06.2017**, entrambi previo accertamento della patologia, nonché della volontà del soggetto richiedente e sovraindebitato di sottoporsi a terapie, cure e assistenza nella gestione della malattia e del proprio patrimonio.

**2) Il Tribunale di Vicenza con decreto del 24.09.2020** ha affermato che: *"il soggetto consumatore affetto da ludopatia, che possa anche in ragione di ciò essersi indebitato, non può per ciò stesso, in assenza di condotte connotate da consapevolezza, essere considerato non meritevole all'accesso alla procedura di risoluzione della crisi ex L. 3/2012, in quanto da considerarsi soggetto malato, come tale in qualche modo giustificabile perché capace di intendere ma non di volere, ciò a maggior ragione nel corso in cui lo stesso abbia iniziato un percorso riabilitativo/psicoterapeutico per il gioco d'azzardo patologico e non vi sia stato il ripetuto ricorso a finanziamenti a causare il sovraindebitamento, ma l'aumentare nel tempo dei tassi di interessi applicati alle banche";*

**3) Il Tribunale di Catania, con decreto n. 1213 dell'11.08.2020** ha affermato che: *"affinchè i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una **effettiva patologia** preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'Unità Sanitaria Locale. E' necessario, quindi documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi e fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico".*



Il consolidato orientamento della giurisprudenza, pertanto, è concorde nell'affermare che la ludopatia, in quanto patologia psichiatrica, non è idonea ad escludere la meritevolezza in capo al soggetto sovraindebitato.

Dalla certificazione rilasciata dall'USL in data 31.03.2022 risulta che il Sig. De Gennaro è affetto da ludopatia caratterizzata da alta impulsività e multiproblemicità ed ha effettuato degli accessi presso il Dipartimento delle dipendenze chiedendo un percorso di cura.

Sussiste dunque il requisito soggettivo di cui all'art. 12 della legge n. 3/2012 in quanto risulta accertata l'assenza di colpa e di malafede prevista dal D.Lgs n.14/2019. Si esclude che il Sig. Di Gennaro Walter abbia assunto le proprie obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre il ricorrente non ha conseguito alcun indebito arricchimento a danno ai creditori ed altresì non ha compiuto alcun atto in frode.

## **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La completezza e l'attendibilità della documentazione depositata e della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Sig. De Gennaro Walter sono certificati dalla relazione della Dott.ssa Lorena Marcugini la quale ha attestato anche la fattibilità del piano liquidatorio.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, con il presente ricorso il Sig. Di Gennaro Walter in persona dell'Amministratore di sostegno Sig. Di Gennaro Walter come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, facendo proprie le considerazioni svolte dal professionista O.C.C. Dott.ssa Lorena Marcugini nella relazione allegata

## **CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia:

### **In via principale**

- **Dichiarare** aperta la procedura di cui agli artt. 66 – 67 e ss D. Lgs. 14/2019 per la composizione della suesposta crisi da sovraindebitamento con ogni conseguente adempimento di legge;
- **Secretare** la presente istanza ed i suoi allegati, nonché i successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza dell'istante;



- **Omologare** quindi il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore come sopra formulato;
- **Disporre** che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- **Sospendere** tutti i contratti di finanziamento in essere, ivi compreso quello riferito alla cessione del quinto dello stipendio n. 9945675 in favore di Unicredit S.p.a. nonché quello relativo a Prexta n. 213694, che danno entrambi origine a trattenute sullo stipendio per cessione del quinto dello stipendio e per delega di pagamento, dichiarando l'interruzione di tutti i rimborsi e di tutti i prelievi/addebiti diretti allo stipendio e dai conti correnti intestati al ricorrente;
- **Disporre** ogni più opportuna misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del debitore sino alla conclusione del procedimento.

#### **In via subordinata**

- **Dichiarare** l'apertura della procedura di Liquidazione controllata ex artt. 268 e ss CCII, con conseguente nomina del Liquidatore ed adozione di ogni necessario provvedimento, disponendo che, nelle more della liquidazione dell'immobile costituente l'attuale residenza del Sig. Walter Di Gennaro, lo stesso permanga nella propria casa di abitazione anche al fine di preservarne il suo stato conservativo oltre che per non gravare il debitore delle spese necessarie per la locazione di altro immobile ad uso abitativo.

Si confida anche e soprattutto per economia processuale nella nomina del Liquidatore nella persona del professionista f.f. di O.C.C. già nominato qualora dovesse ritenersi disporre l'apertura della liquidazione controllata.

Con riserva, in ogni caso di apportare le modifiche e/o integrazione alla proposta e di ulteriore produzione documentale che il Giudice riterrà di voler eventualmente richiedere.

*Il contributo unificato è pari ad € 98,00 in base all'art. 9 comma 1 e all'art. 14, lettera b) del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, oltre l'importo forfettario di € 27,00 di cui all'art. 30 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.*

Si allegano al ricorso i seguenti documenti:

- 1) Istanza nomina O.C.C. del 05.09.2022;
- 2) Decreto di nomina O.C.C. del 09.09.2022;





- 3) Dichiarazione di accettazione professionista O.C.C.;
- 4) Decreto di nomina dell' Amministratore di sostegno Sig. Di Gennaro Francesco;
- 5) Autorizzazione del 30.10.2023 emessa dal Giudice Tutelare;
- 6) Relazione particolareggiata del professionista O.C.C. Dott.ssa Lorena Marcugini;
- 7) Notula pro-forma Avv. Cinzia Fazi.

**Documenti allegati alla relazione O.C.C.:**

- 1) Verbale di audizione
  - 2) Visura catastale
  - 3) Visura PRA
  - 4) Centrale Rischi;
  - 5) Equitalia – Agenzia della Riscossione;
  - 6) Agenzia delle Entrate;
  - 8) Camera di Commercio visura protesti
  - 10) Centrale Allarme Interbancaria (CAI);
  - 11) Centrale dei Rischi Finanziari (CRIF);
  - 12) Consorzio per la Tutela del Credito (CTC);
  - 13) Precisazione credito Agenzia Entrate Riscossione – Regione Campania;
  - 14) Precisazione credito FINITALIA SPA;
  - 15) Precisazione credito PREXTA Gruppo Bancario Mediolanum;
  - 16) Precisazione del credito UNICREDIT S.P.A.;
  - 17) Documento riconoscimento ricorrente
- A. Prestito personale – Contratto Unicredit S.p.a. n. 0020588659;
  - B. Prestito personale – Contratto Unicredit S.p.a. n. 0020619660;
  - C. Prestito personale – Contratto Unicredit S.p.a. n. 0020681800;
  - D. Prestito personale – Contratto Unicredit S.p.a. n. 0020733784;
  - E. Prestito personale – Contratto Unicredit S.p.a. n. 0020764177;
  - F. Contratto di cessione del quinto Unicredit s.p.a. n. 9945675;
  - G. Prestito personale – Contratto Prexta S.p.a. n. 213694);
  - H. Contratto n. 20106097872 Finitalia S.p.a;
  - I. Contratto di mutuo ipotecario stipulato da Di Gennaro Giacomo (fratello) in data 29 giugno 2021;
  - J. Scrittura privata tra i contraenti Di Gennaro Giacomo (fratello) e Di Gennaro Walter;



- K. Preventivo/Contratto rilasciato in data 12 gennaio 2022 dal Geom. Marta Ciaccini e relativa fattura n. 19/2022 dell'8 novembre 2022;
- L. Ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno ex art. 406 e 407 c.c. completo di decreto di nomina in favore dell'Avv. Isabella Burganti e relativo verbale di giuramento;
- M. Ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio del 1° giugno 2023;
- N. Certificazione rilasciata dall'USL Umbria 2 Dipartimento delle Dipendenze Ser. D. Foligno del 31 marzo 2022;
- O. Certificato carichi pendenti del 5 aprile 2022;
- P. Certificato del Casellario Giudiziale del 5 aprile 2022;
- Q. Certificato di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Trevi in data 26 giugno 2023;
- R. Autocertificazione spese di sostentamento del 3 luglio 2023;
- S. Autocertificazione di assenza atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;
- T. Estratti di conto corrente;
- U. Modello 730/2020 redditi 2019;
- V. Modello 730/2021 redditi 2020;
- W. Modello 730/2022 redditi 2021;
- X. Certificazione Unica 2023 redditi 2022;
- Y. Cedolini paga mesi da gennaio a giugno 2023;
- Z. Elenco dei creditori con indicazione delle somme;
- A.A. Inventario dei beni del debitore;

Si precisa che non vengono allegati i seguenti documenti indicati nella relazione redatta dalla Dott.ssa Lorena Marcugini:

doc. n. 7. Catasto in quanto corrisponde al doc. n. 2. Visura catastale;

doc. n. 9. Pubblico registro automobilistico (PRA) in quanto corrisponde al doc. n. 3. Visura PRA.

Foligno, 27.11.2023

Avv. Cinzia Fazi

